

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Iniziative e soggetti ammessi al finanziamento regionale)

1. Sono ammesse al sostegno finanziario previsto dal Piano, nell'ambito delle azioni indicate all'articolo 2, comma 2:

a) le iniziative didattiche di cui alle lettere a) e d), realizzate da istituzioni scolastiche autonome, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, che siano in possesso di requisiti tecnici e organizzativi equivalenti a quelli previsti per l'abilitazione alla effettuazione di esami per il conseguimento della patente europea del computer;

b) le iniziative didattiche di cui alla lettera a), organizzate da istituti e organismi pubblici e privati, operanti nei settori dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, e realizzate in collaborazione diretta e con la consulenza tecnica dei soggetti di cui alla precedente lettera a) sulla base di apposite convenzioni con i soggetti medesimi;

c) le iniziative di cui alla lettera c), realizzate da enti locali, presso sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico da essi gestite, e da altri organismi pubblici e privati gestori di centri di aggregazione giovanile e per anziani, nonché di centri di attività e servizi sociali a fruizione pubblica.

2. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2, i cittadini appartenenti alla popolazione attiva in condizione professionale e svolgenti mansioni per le quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici, nonché le persone di età superiore a 60 anni, le casalinghe, le persone appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i detenuti.